

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ADRO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA A GESTIONE NON STATALE "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI" PER IL QUADRIENNIO DALL'ANNO SCOLASTICO 2025-2026 ALL'ANNO SCOLASTICO 2028-2029.

Premesso che:

- l'articolo 33 della Costituzione sancisce il diritto per Enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione e assicura loro piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente;
- la Legge n. 62/2000, articolo 1, precisa che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che la Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, articolo 2 comma e) recita: "la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; [omissis...], essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; [omissis...];
- La Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii. intende garantire, nei principi della centralità della persona, il diritto alla libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi educativi e formativi della famiglia, nonché alla libertà di insegnamento e di valorizzazione delle professioni educative, all'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e alla parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi;
- In particolare, all'art. 7- ter della L.R. 19/2007 Regione Lombardia riconosce la funzione sociale delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali e ne sostiene l'attività al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Rilevato:

- che il Comune di ADRO, non avendo sul proprio territorio scuole dell'infanzia comunali, intende mantenere ed equilibrare la condivisione di risorse con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell'educazione, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative e di libera scelta delle famiglie, con la consapevolezza che la frequenza delle scuole dell'infanzia rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni;
- che la legge 10 marzo 2000 n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità dei soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;
- che la scuola per l'infanzia "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI", svolge una pubblica funzione di carattere educativo e si connota per un positivo e ampio riconoscimento e per un consolidato radicamento territoriale, reso possibile anche grazie alla realizzazione di un sistema integrato "pubblico - privato";



- che la scuola per l'infanzia "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI" ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge n. 62 del 2000 e che aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne Brescia denominata FISM Brescia che associa e rappresenta le Scuole dell'Infanzia autonome di ispirazione cristiana presenti in città e in provincia. Sul piano istituzionale, le scuole associate sono tutte paritarie e si configurano come scuole che svolgono un servizio pubblico aperto a tutte le bambine e i bambini, senza finalità di lucro.

Dato atto:

- che le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola ed in conformità alle normative vigenti;
- l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- l'organica costituzione di corsi completi;
- l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per tutto il personale dipendente;

Tutto ciò premesso:

TRA

Il Comune di Adro con sede in Via Dandolo n. 55 – Codice Fiscale 82000850170, rappresentato dal Dott. Alessio BRAVI nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Generali;

E

La Scuola dell'Infanzia "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI" con sede in Via Dosso n. 9 – Frazione Torbiato – Codice Fiscale 82001460177, legalmente rappresentato dal suo presidente Don Rezzola Francesco;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Offerta Scolastica

La Scuola dell'Infanzia "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI" si impegna a garantire:

- un servizio educativo per i bambini e bambine residenti nel Comune di ADRO che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;
- un'offerta scolastica integrata che risponda alla domanda qualitativa delle famiglie e del territorio.

ART. 2 – Requisiti e impegni dell'Ente gestore

La "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI":

- a) come sopra rilevato, ha già ottenuto la parità ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62;
- b) si impegna inoltre ad adempiere e a rispettare gli ulteriori sottoindicati requisiti/impegni che il Comune considera essenziali per garantire una offerta scolastica di qualità:
1. costituire delle sezioni con un numero di alunni compresi nel limite, minimo e massimo, stabilito per le scuole dell'infanzia statali, fermo restando il limite massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per il personale insegnante;
 2. accogliere indistintamente bambini di entrambi i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, anche in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale certificata ai sensi della L. 104/1992, dando priorità ai residenti nel Comune di Adro;
 3. impiegare personale insegnante in possesso dei requisiti di legge sia per quanto riguarda il titolo di studio sia per l'idoneità, che per l'abilitazione all'insegnamento;
 4. impiegare personale ausiliario opportunamente formato e proporzionato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica, nonché in numero sufficiente a garantire idonee condizioni igienico sanitarie degli edifici;
 5. provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee, in misura appropriata per mantenere un'adeguata qualità dell'offerta formativa;
 6. garantire l'aggiornamento periodico e la formazione dei docenti;
 7. operare, pur nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti e alle disposizioni interpretative del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 8. garantire che il calendario e l'orario scolastico siano conformi a quelli stabiliti dalle norme vigenti per le scuole di pari ordine e grado, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni, senza oneri per l'Amministrazione Comunale;
 9. costituire, sulla base del proprio regolamento, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
 10. tenere e conservare un registro delle presenze che potrebbe dover essere consultato in caso di verifiche o rendicontazioni richieste anche da Organi o Enti sovracomunali;
 11. inviare all'Amministrazione Comunale i bilanci consuntivi annuali al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, nonché di una relazione sull'attività svolta in ciascuna scuola;
 12. durante la fase di iscrizione, consegnare a ciascuna famiglia residente ad Adro l'informativa, che sarà predisposta dal Comune, con il modulo per l'eventuale richiesta di contribuzione comunale;
 13. trasmettere all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco dei bambini iscritti all'anno scolastico successivo, con le rispettive date di inizio e di cessazione di frequenza in corso d'anno, nonché ogni altra documentazione pertinente richiesta;
 14. aggiornare puntualmente l'Amministrazione comunale rispetto ad eventuali iscrizioni o ritiri avvenuti in corso d'anno.

ART. 3 – Mensa

Il servizio di ristorazione scolastica è di esclusiva gestione dalla "SCUOLA MATERNA



VIRGINIA ROMANINI" che deve avere cura di:

- assumersi tutti gli oneri economici relativi;
- assicurarsi che siano rispettate le tabelle dietetiche approvate dall'Autorità Sanitaria e che sia garantito il rispetto delle cogenti disposizioni sull'autocontrollo alimentare, di cui al vigente articolo 3 del D.L. n. 155/97.

ART. 4 – Integrazione alunni in situazione di difficoltà

- Il Comune riconosce l'assistenza ad personam per ogni alunno residente, effettivamente iscritto e frequentante, in situazione di difficoltà psico-fisica e/o relazionale certificata ai sensi della L. 104/1992, per il quale sia stata rilasciata apposita documentazione come previsto dalla normativa vigente;
- l'Ente gestore, a tal fine, deve presentare al Comune la proposta, non vincolante, del monte ore di assistenza richiesto per ciascun alunno certificato;
- il numero di ore settimanali dell'assistenza ad personam verrà stabilito, a seguito di specifica verifica e valutazione, dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 5 – Tariffe

- a) La retta mensile, per il tempo scuola giornaliero, è stabilita dall'ente erogatore, quale contributo remunerativo al servizio offerto, al netto dei trasferimenti ministeriali e/o regionali;
- b) La Scuola applicherà ai soli bambini residenti ad ADRO, che abbiano presentato apposita istanza al Comune nei modi e tempi stabiliti, la tariffa di cui al punto a) decurtata della compartecipazione comunale spettante e la famiglia verserà direttamente all'Ente gestore la parte di retta a proprio carico;
- c) La quota di compartecipazione spettante alle singole istanze sarà calcolata dal Comune di ADRO sulla base delle richieste pervenute da parte dei genitori, della verifica e conseguente attribuzione della fascia di contribuzione da parte dell'Ufficio competente e saranno comunicate alla Scuola per la relativa applicazione;
- d) In caso di attivazione di servizi integrativi (es. orario anticipato e/o posticipato) i costi applicati dall'Ente Gestore resteranno a totale carico delle famiglie.

ART. 6 - Compartecipazione comunale e modalità di erogazione

- a) Il Comune di ADRO riconosce un contributo per l'abbattimento delle rette degli utenti da parametrare alle fasce ISEE minorenni di appartenenza come da tabella "Allegato A" alla presente;
- b) gli importi della compartecipazione di cui al sopra citato "Allegato A" potranno subire variazioni annuali, derivanti dal rispetto degli equilibri di bilancio, dal numero degli aventi diritto e dall'eventuale variazione della retta base di frequenza;
- c) i genitori dovranno presentare al Comune di ADRO apposita richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata di attestazione ISEE (da cui sia rilevabile l'ISEE minorenni) in corso di validità e della relativa DSU;
- d) esperite le dovute verifiche l'Ente stilerà l'elenco degli ammessi alla compartecipazione Comunale con l'indicazione del contributo spettante a ciascuno e lo invierà alla Scuola Materna entro il 31 luglio successivo;

- e) il contributo come sopra calcolato, rimarrà valido per tutto l'anno scolastico di riferimento, ad eccezione delle famiglie che, a causa di importanti cali del reddito familiare, siano autorizzate a produrre una attestazione di ISEE CORRENTE; in questo caso gli interessati presenteranno tale certificazione al Comune di Adro, chiedendo il ricollocamento in una nuova fascia di compartecipazione; la nuova collocazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e validità fino alla fine dell'anno scolastico cui si riferisce;
- f) il contributo comunale sarà riconosciuto per un massimo di 10 (dieci) mensilità annue, ovvero da settembre a giugno di ciascun anno scolastico, e solo per le frequenze effettive; sono infatti esclusi da compartecipazione eventuali importi versati dalle famiglie per la conservazione di posti temporaneamente non utilizzati;
- g) la Scuola Materna dovrà trasmettere periodicamente/mensilmente al Comune di Adro l'elenco dei bambini ammessi a contribuzione, con la conferma dell'effettiva frequenza e del pagamento della parte di retta a carico delle famiglie; a seguire il Comune di Adro provvederà a versare la propria quota parte di retta direttamente alla Scuola Materna.

ART. 7 - Verifiche

Il Comune di Adro si riserva, in ogni momento, la facoltà di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente atto ed in particolare:

- l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti la "SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI";
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per tutto il personale dipendente;
- la verifica del rispetto dei requisiti ed impegni di cui all'articolo 2 del presente atto;

ART. 8 – Responsabilità dell'Ente Gestore

1. Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo della scuola è a carico dell'Ente Gestore.
2. Il Comune segnala per iscritto all'Ente Gestore eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. L'Ente Gestore può presentare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati.
4. In caso di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto, il Comune si riserva di recedere dalla presente convenzione.

ART. 9 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 e ha validità di quattro anni fino a tutto l'anno scolastico 2028/2029.
2. La presente convenzione potrà essere disdetta da una delle parti, tramite comunicazione trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata o tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con effetti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico successivo.



ART. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Brescia.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati alle/dalle parti al fine dell'applicazione della presente Convenzione, sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1 lett. B) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione si renda necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Adro.


Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 12 – Disposizioni Finali e transitorie

- Per la prima applicazione della presente convenzione, essendo già trascorsi i termini previsti negli articoli 2 e 6 si dispone che:
 1. Il termine del 30 giugno previsto per la trasmissione da parte della Scuola Materna al Comune dell'elenco iscritti del nuovo anno scolastico (articolo 2 comma b punto 13) per l'anno 2025 venga posticipato al 05.09.2025;
 2. Il termine del 31 maggio previsto per la presentazione della richiesta di contribuzione con attestazione ISEE da parte dei genitori (articolo 6 comma c) venga posticipato al 12.09.2025;
 3. Il termine del 31 luglio previsto per l'invio dell'elenco ammessi a contribuzione da parte del Comune alla Scuola dell'infanzia (articolo 6 comma d) venga posticipato al 30.09.2025;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di Legge, anche speciali, applicabili alla fattispecie.


Per il Comune Il Responsabile del Settore Servizi Generali

Dott. Alessio Bravi



Per SCUOLA MATERNA VIRGINIA ROMANINI

Don Francesco Rezzola



Adro, 26.08.2025